

1. Titolo.**ORDINI DA OSSERVARSI DALLI SCOLARI DELLE SCUOLE PIE DI NAPOLI.****2. Presentazione**

Come si potrà facilmente rilevare dalla lettura del documento, ci troviamo di fronte a un "Regolamento" diverso dagli altri per l'estensione del testo e per l'esplicito riferimento alla *Costituzioni* dell'Ordine, alle quali ci si richiama frequentemente non solo per le disposizioni riguardanti gli *alumni*, ma anche per ciò che si riferisce direttamente ai *maestri*. Morto probabilmente l'estensore di questi "Ordini", sempre sull'autentica ispirazione calasanziana, subito dopo la celebrazione del Capitolo Generale del 1637, intese raccogliere e documentare con il richiamo delle *Costituzioni* le disposizioni da tempo vigenti nelle Scuole Pie. Si tratta, cioè, di un regolamento valido per tutte le Case dell'Ordine sorte in Italia, anche se è esplicito il riferimento alla Provincia Napoletana, che contava allora più Case, e spesso, più "problemi".

La data è contenuta nello stesso testo originale: 1638, periodo in cui l'opera calasanziana, già abbastanza diffusa in Italia, aveva bisogno di essere sostenuta maggiormente per superare le non poche difficoltà che si presentavano in varie parti, ma soprattutto nella Provincia Napoletana.

3. Il testo.

1. Dovendo le nostre azioni sempre indirizzarsi al nostro profitto, e de prossimi a maggior gloria di Dio, conviene anche nel principio di esse domandare il suo aiuto: perciò in tutte le scuole della nostra Provincia (oltre l'orazione continua¹ ordinata dalle *Costituzioni*) prima di cominciare gli esercizi litterarij si faccia dal maestro, o da scolari secondo l'uso introdotto la solita orazione con le gionocchia piegate come al cap.o 1° della 2^a parte viene ingionto dalle nostre costituzioni, con queste parole: *In omnibus scholis ante lectionis initium dicat aliquis devote orationem solitam, quam magister, et discipuli aperto capite versus imaginem genuflexi audiant.*
2. Nessun Maestro² senza licenza del Superiore parli con donne attinenti a scolari, o ad altri, nella porta di casa, in Chiesa, o altrove, et il Superiore se gli parrà, li deputerà un compagno, ne meno vada in casa de secolari, o scolari senza la sudetta licenza, e compagno deputatogli dal Superiore, conforme s'ordina nel ca.o 3° della 2^a parte delle nostre *Costituzioni*. *Si aliquando alicui ex nostri magistris cum muliere aliquam colloquendum erit, non nisi praesente a Superiore deputato, id fiat; aliqua urgentissima causa, aliquis nostrum ad domum saecularium ire teneatur, quod tamen raro fiat, non sine aliquo Sacerdote sene, aut morigus exemplari a Superiore deputato comite (ibit), et sinul semper breviter se expedire curaverit.*
3. Dovendo trattare li nostri maestri con li scolari nelle scole, oratorij, chiese, o in altri luoghi simili, nelle parole, nelle opere, e nell'aspetto dimostrino modestia Religiosa, e li dijno esempio vivo di tutte le virtù come viene espressamente ordinato nelle *Costituzioni* nel sudetto cap.o in quelle parole: *cum agendum erit cum discipulis in scholis, seu oratorio modestiam, et omnium virtutum specimem illis exhibebunt.*
4. Non è lecito a' nostri maestri con le proprie mani senza licenza del Superiore battere li scolari per le nostre costit.ni nel d.o cap.o 3° della 2^a parte in quelle parole: *nec propriis manibus illos*

¹ L'orazione in cappella o chiesa, fatta a turno, per circa 30 minuti, da gruppi di 9/12 ragazzi, accompagnati da un maestro, per tutto l'arco delle ore di lezioni.

² *Maestro*: molte disposizioni del presente regolamento sono destinate direttamente ai maestri con citazioni delle *Costituzioni* nel testo originale latino.

verberent sine Superioris licentia; il che non solo si deve intendere precisamente delle mani, ma ancora di qualsivoglia altro strumento: però osservino tutti di non passare il numero di cinque staffilate in castigare i loro scolari; et occorrendo che alcuno commetta qualche cosa grave per la quale meriti castigo maggiore sarà officio del correttore punirlo; e se il Superiore haverà relatione che alcun Maestro sia rigido nel correggere i suoi scolari, se gli proibisca affatto con ordine di rimmettergli al Correttore; et universalmente si proibisce a tutti sotto pena di una Disciplina in mezzo al Refettorio con pane et aqua il castigar i giovanetti con cavalli, mule, sopra le carni nude, ma si usino in cio le mutande di tela.

5. Essendo di gravissimo scandalo dimostrare qualche affetto particolare verso alcuno scolaro³, per rimediare a cio, si comanda ad ogni maestro che si porti con tutti i giovanetti ugualmente nelle scuole, e negli oratorij, osservando quanto al sud.o cap.o 3° della 2^a partesi dispone: *nec alicui ex illis particularem affetum ostendat*.
6. Ordinandosi nel cap.o 3° della 2^a parte delle nostre Costit.ni in quelle parole: *finitisque scholarum exercitatiionibus, nullus ex nostris discipulis in scholis remaneat*, si comanda espressamente a tutti li maestri di questa Provincia che non facciano restare scolari nelle scole finiti li esercizi di esse, per qualsivoglia occasione, anche di scopare, o mettere in ordine le Congr.no o oratorij, nè li facciano entrare nelle scuole avanti vi siano gli maestri, le cui chiavi devono essere appresso il correttore, che haverà cura di aprirle e serrarle, dati li segni del principio, e del fine di esse. In oltre si proibisce a qualsivoglia de nostri il menare seco scolari, o altri giovanetti per la città, o fori darli la porta⁴ o ritrovati trattenersi con essi nel tempo di scola, vacanze, o feste, e finita la Dottrina s'accompagnino conforme al solito non facendone restare alcuno: li maestri vadino alle scole subito dato il loro segno, e non prima, come vogliono le regole, nel cap.o 9° della 2^a p.e dicendo: *constitutis horis signum detur, quo audito omnes statim, etiam coepta aicis effigiem relinquendo, ad quo vocantur se conferant*.
7. Venendo di nuovo scolari nelle scuole, si trattenghino nel cortile prima di assegnarli la sua classe; si esaminino da chi ne haverà cura dal Superiore, si esortino a confessarsi, e comunicarsi quei di comunione quanto prima; e se li facciano leggere le regole da osservarsi da scolari, le quali si legghino per le scuole da Maestri una volta il mese; acciochè più facilmente si prattichino, et osservino. Inoltre si notino i loro Nomi, Cognomi, Patria, et a scola dove sono posti il nome del maestro, e la strada dove habita, e loro Padri col giorno, mese, et anno nel libro a questo effetto assegnato, in questa maniera⁵:
N. di N. figlio N. napolitano di età d'anni 15. Habitante nella stada tale alli 15 dicembre 1638, fù posto nella scola 3^a di leggere del Pre N. conforme dispongono le nostre costit.ni nel cap.o 9° della 3^a parte: *qui novi ad scholas accedunt, praevio examine in his classibus cumque his praeceptoribus, qui ipsis convenient, collocentur*.
8. Non si legghino da Mestri nelle scole altri libri, ne altre lettioni di quelle che sono notate nel Catalogo et Indice de libri da leggersi nelle nostre scole, e dalle Grammatiche, si usi sempre in tutte esse e da tutti quella d'Alvaro così definito dal cap.o Generale del 1637, nel punto 7° de 31 di 8bre e le nostre regole raccomandano questo alli Provinciali e Ministri nel cap.o 9° della 2^a p.e de Disciplina uniformi, dove dicono: *Libri vero qui perlegendi sunt, nullo modo bonis moribus puerorum nocere possint, ne quid inhonestum, minusque conveniens ex illis precipi possit. ex cap. 11° (sic, ma E.C. 9°) 2^a p.is et ex cap. II: Erit igitur circa hoc quilibet minister localis valde diligens ut qui pueri legere discunt, iis libris utantur, qui non solum optimis characteribus insigniti sint, sed ex eorum quoque lectione tam Pueri quam eorum Parentes frctum percipere possint: et alli Prov.li ministri nel cap. 11 della 2^a parte viene più specialmente incaricato in quelle parole:*

³ Norma richiamata con una certa frequenza per il suo alto valore pedagogico.

⁴ Senso alquanto oscuro; forse: "se sono fuori casa, aprir loro la porta".

⁵ Disposizioni minute, che denotano interessanti aspetti organizzativi.

omnium Superioribus sollicitè curandum erit ut in omnibus scholis eadem doctrina idemque modus eam tradendi servetur, et qui ad discenda rudimenta grammaticae accedunt, iisdem regulis ubique utantur, nisi de licentia Superioris, Provincialis vel Generalis in aliqua provincia distante secus expedire videatur; et alli Prov. Li nel cap. 4° della 3ª p.e. il medesimo viene particolarmente ingiunto dicendo: curabit vero diligenter, ut in omnibus suae provinciae scholis debitus ordo in classibus omnibus et libris perlegendis et in exercitiis spiritualibus servetur. Considerando dunque ogni Maestro quanto e quante volte venga incaricato questo ordine della lettione de libri, e della loro qualità usi diligenza che li scolari sempre comprino quei libri de Poeti, che sono purgati, e quando no potesse così facilmente in tutti osservarsi, abbia egli riguardo di passare quelle lettioni, favole, che trattano materie poco convenienti all'honestà de Religiosi, e de Giovanetti, anzi avere ogni Maestro nell'insegnare dar sempre a giovanetti qualche buon documento circa le cose spirituali, virtù e costumi Christiani.

9. Nelle nostre scole si insegni ogni giorno, et impari a mente da scolari qualche parte della dottrina Christiana secondo le nostre Regole del cap.o 9° della 2ª p.e, che dicono: *libellus doctrinae Christianae, in scholis a discipulis ediscatur*, e nel cap.o generale 1637 nel decreto del 30 di 9bre si dichiara che debba essere in tutte le escole la p.a lettione, mentre dice: li Maestri di scola p.a insegnino la dottrina Christiana, come si è usato per il passato, e poi la Grammatica.
10. Non permettino li maestri nelle nostre scole che da loro scolari si usino giuramenti, ingiurie, parole poco honeste, et altre simili dissolutioni, come proibiscono le nostre regole, nel cap.o nono de *gubernatione scholarum Piarum* nella 2ª p.e *in scholis nostris nec iuramenta, nec iniuriae verbo vel facto illatae, nec quid inhonestum, aut dissolutum permittatur.*
11. Siccome nelle camere non è lecito tenere alcuna cosa serrata con chiave in modo, che il Superiore non possa, quando vuole pigliarla, così ne anco è opermesso nelle scole; dove se vi sarà cassetino, o stipo, o armario doverà avere il Superiore una chiave simile, e far le chiavi alli cassetini, tiratori, e stipi, o credenze delle scole sii cura del Superiore e non de Maestri, perchè così vogliono le nostre Constit.ni cap.o 3° della 2ª p.e dicendo: *nihilque clavibus obserratum teneat.*
12. Non è lecito a nostri tenere secondo le Regole denari in deposito, o in altro modo sotto qualsivoglia pretesto, essendo proibito dalle nostre Constit.ni nel cap.o 3° de *Paupertate*, nella 2ª p.e, *nemo etiam apud se, aut apud alium pecuniam, seu alia deposita habeat*; però non possono, e non devono li nostri maestri tenere denarij appresso di se, o de scolari nelli tiratori, cassetini, credenze, o stipi delle scole, degli oratorij, e delle Cong.ni sotto pretesto di spendere per le scuole, o per detti luoghi; ma il tutto si consegna al Superiore: accioche appresso di lui senza pericolo di sott'entrarvi il vizio della proprietà, si tenghino li denarij, che alcune volte per spendersi per le scole, o per gli oratorij, e cong.ni portano scolari; e quanto a fare portare denari da nostri scolari non si faccia mai d'alcuno de nostri senza espressa licenza del Superiore. E quanto a doni che portano gli scolari in tempo di scole, si mandino al Prefetto, così anche non se gli dia cosa alcuna oltre li soliti premi di Imagini, e non si gravino di lavar le camicie, ne li diano a copiare scritti senza licenza del Superiore.
13. Comandando le nostre constitutioni nel cap.o 3° della 2ª p.e in quelle parole: *finitisque scholarum exercitationibus nullus ex discipulis in scholis remaneat, sed eos, ut moris est, ad proprias domus comitentur*, che finiti gli esercitij di scola, mattina, e sera si accompagni li scolari alle loro case; si ordina che prima nell'uscir di scuola mattina, e sera vadino con loro li maestri insino alla chiesa, et in cio si essortano li nostri a procurare modestia, e silentio singolare nelli giovanetti, con li quali avertino di non fare essi, o che altri secolari faccino ragionamenti, o dimostrare partialità alcuna. In oltre vadino in detto tempo separati dal compagno lontani l'uno dall'altro rivedendo le squadre per tenere più affreno, e dare alli stessi giovanetti maggior timore, rispetto e riverenza, e sopra tutto invigilino, che non si accompagnino nelle squadre persone di qual si sia

parte con li scolari, ne permettino gli sia data molestia, o fatto ingiuria alcuna, ovviando a cio con ogni possibile modestia, e diligenza.

14. Attendino li nostri maestri nelle scuole con ongi diligenza al profitto de suoi scolari, come ordinano in più luoghi a Superiori, et a Maestri le nostre Constitutioni, e conforme ciascuno de nostri ha nella sua professione promesso a Dio, con quelle parole, che esprimono il nostro quarto voto d'insegnare: *voveo omnipotenti Deo, Patri et Filio et Spiritui S.to ac Deiparae semper Virgini Mariae summam Paupertatem, Castitatem, et Obedientiam; et iuxta eam peculiarem curam circa puerorum eruditionem*, e perciò non si ocupino li Maestri in altri esercitij nel tempo delle Scuole, non vi ammettino secolari, e così osservino anche li nostri Religiosi, alli quali espressamente si proibisce l'entrare uno nella scola, oratorio, o Congregatione dell'altro nel tempo, o fuor di esse scole senza licenza espressa del Superiore, et universalmente in tutte le scuole si attenda senza partialità nell'insegnare, non trascurando per gli maggiori di età, o migliori di conditione, li minori, et inferiori.